



COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE
(Provincia di Caserta)

PIAZZA UMBERTO I
Tel. 0823914022 – fax 0823 914666
www.comune.santangelodalife.ce.it

C.A.P. 81017
Part.IVA 01742670613 – C.F. 82001830619
e-mail santangelodalife@inwind.it

Prot. n. 3603 del 03.07.2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INCARICHI.

1 - OGGETTO

Istituzione di un elenco di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Generali e, dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale, verrà inserito nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente. L'inserimento degli avvocati nell'elenco avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La durata dell'iscrizione all'elenco avvocati del Comune di Sant'Angelo d'Alife è pari a trentasei (36) mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui scade il periodo di trentasei (36) mesi. L'elenco, così come istituito all'esito della presente procedura, sarà pubblicato sul sito internet e sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali. Il primo aggiornamento verrà effettuato con decorrenza 1° gennaio 2018. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 dello **03 agosto 2017**; esse potranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [**protocollo.santangelodalife@asmepec.it**](mailto:protocollo.santangelodalife@asmepec.it)

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in un unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, oppure con firma digitale a bassa risoluzione, e, comunque, con unico invio.

La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Sant'Angelo d'Alife non saranno considerate ai fini dell'istruttoria e della formazione dell'elenco in questione.

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate in occasione del primo aggiornamento semestrale dell'elenco in oggetto.

La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello appositamente predisposto e allegato all'avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae scientifico-professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni;
- b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- iscrizione all'Ordine degli Avvocati anche nella sezione speciale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 96/2001;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
- non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- avere assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal consiglio nazionale forense;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nel corso degli ultimi tre anni, alla data di presentazione della domanda;
- avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A), nonché l'eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori. Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'iscrizione all'elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione, il Comune indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

4 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete al Responsabile del Servizio Amministrativo/Affari Generali, a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del responsabile dell'area organizzativa competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia. Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Affari Generali individua il professionista, con proprio atto adeguatamente motivato, sulla base dei seguenti criteri:

A. specificità, complessità, valore della controversia;

- B. esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel Curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- C. analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- D. rotazione degli incarichi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Affari Generali, prima di affidare l'incarico provvederà a richiedere al consiglio dell'ordine circondariale di iscrizione una certificazione circa la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero della Giustizia 25.2.2016, n.47.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico, il Responsabile del Servizio Amministrativo/Affari Generali provvede, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i termini processuali della specifica causa ovvero nell'ipotesi di individuazione del professionista sulla base del criterio di cui alla superiore lettera c), a richiedere un preventivo circa il costo complessivo per la difesa in giudizio ad almeno 2 professionisti individuati sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e d).

5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'importo del compenso è stabilito sulla base dei parametri previsti dalla deliberazione di G.M. n. 75 del 09.06.2010 al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L'importo massimo del compenso pattuito non può, comunque, essere superiore al valore stabilito nella deliberazione de qua per ciascuna tipologia di giudizio:

- GIUDICE DI PACE €750,00;
- GIUSTIZIA TRIBUTARIA €750,00;
- TRIBUNALE €1.500,00;
- CORTE D'APPELLO €2.500,00;
- CASSAZIONE €3.000,00;
- T.A.R. €2.300,00;
- RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA €1.500,00;
- CONSIGLIO DI STATO €2.500,00;

Per particolari fattispecie giudiziarie che abbiano particolare rilevanza e consistenza economico finanziaria e/o impatto sociale per le quali sia necessario avvalersi di specifiche professionalità altamente specializzate è possibile prevedere un compenso maggiorato fino al doppio di quanto stabilito.

Per le attività stragiudiziali, l'importo massimo omnicomprensivo erogabile è pari ad €2.500,00.

I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione.

La somma pattuita all'atto di conferimento dell'incarico al Professionista resterà invariata sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere alcuna somma dal Comune a qualsiasi titolo, con conseguente restituzione in favore dell'ente delle somme ricevute in acconto, ed eventualmente già

corrisposte dal Comune. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque entro i limiti sopra indicati

Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che, in ogni caso, rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta una spesa aggiuntiva per il Comune, in quanto già compresa nel compenso pattuito

Il Comune di Sant'Angelo d'Alife, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte.

L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.

6 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

- a) il valore della causa e i termini di comparizione;
- b) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente punto 5;
- c) l'eventuale fondo spese per anticipazioni;
- d) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;

7 - LIQUIDAZIONI

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
- b) relazione del Professionista sull'esito della controversia;
- c) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito.

La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico.

Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazione di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica delle attività svolte, debitamente documentata. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia.

8 - AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui al precedente art.3.

Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall'elenco. L'elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali, in costanza dei quali saranno inseriti i professionisti che avranno inoltrato apposita richiesta secondo le modalità precedentemente illustrate.

9 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il comune di Sant'Angelo d'Alife potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

Nelle controversie di lavoro contro propri dipendenti, la decisione di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa delle ragioni dell'ente nel primo grado del giudizio ad avvocati del libero foro iscritti nell'elenco in oggetto deve essere adeguatamente motivata, con riguardo alla particolare complessità della questione ovvero a motivi di opportunità che non consentono di affidare la difesa a funzionari dell'ente, come prevede l'art. 417-bis del codice di procedura civile.

10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

**Il Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Generali p.t.
F.to Dott.ssa Renata Gallucci**

Allegato "A" - ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL'ELENCO DEGLI
AVVOCATI

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

A.1 Diritti reali e contratti

A.2 Recupero crediti e procedure esecutive

A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio

B.2 Appalti e contratti pubblici

B.3 Altro

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE

(si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

(si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE

(costituzione di parte civile)

Carta intestata dello studio legale

Al Comune di Sant'Angelo d'Alife
Piazza Umberto I 4
81017 Sant'Angelo d'Alife (CE)
Pec: protocollo.santangelodalife@asmepec.it

OGGETTO: Iscrizione Albo Avvocati- Domanda

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ in via _____ n° _____

Iscritto all'ordine degli Avvocati di _____ con numero iscrizione _____

Dal _____, con studio legale in _____

Con la presente

CHIEDE

L'ISCRIZIONE ALL'Albo degli avvocati del Comune di Sant'Angelo d'Alife (CE).

All'uopo, indica di seguito i settori professionali di interesse:

- civile
- amministrativo
- tributario
- lavoro
- penale

Al fine citato, allega alla presente:

- Autocertificazione contenente le dichiarazioni previste nell'avviso;
- Curriculum vitae;
- Fotocopia della carta d'identità.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196

_____, li _____

Firma
